



**Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, dichiara l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della Commissione (allegato 1)**

In merito alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione rileva che il competente Ufficio dell'Amministrazione universitaria ha provveduto a ricevere le domande, i titoli e le pubblicazioni dei candidati e ad accertare che gli stessi siano stati inviati nei termini.

Ai sensi di quanto previsto dal bando all'art. 6, i candidati dovranno sostenere una discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica, che può essere svolta in modalità telematica, e che può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico; lo svolgimento di tale seminario non costituisce prova orale. A tal fine, saranno convocati dal competente Ufficio a mezzo avviso pubblico sul sito di Ateneo all'indirizzo: <http://www.unimore.it/bandi> nella relativa sezione **almeno 15 giorni di anticipo** rispetto al giorno in cui i candidati ammessi debbono sostenerla.

I candidati, ove previsto dal bando, sosterranno altresì la prova orale volta all'accertamento delle conoscenze linguistiche.

Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta all'unanimità ovvero a maggioranza dei componenti, individua una rosa composta da non più di tre idonei sulla base delle valutazioni formulate secondo le modalità sopra indicate, che costituiscono parte integrante del relativo verbale.

**Successivamente alla pubblicazione dei criteri di valutazione dei candidati sul sito web di Ateneo all'indirizzo: <http://www.unimore.it/bandi> nella relativa sezione, l'ufficio competente darà accesso alla commissione alle domande presentate dai candidati sulla piattaforma telematica PICA, in modo da poter procedere all'esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.**

La Commissione fissa come termine della presente procedura di valutazione comparativa il giorno 15/12/2024 (cioè entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione, salvo proroga).

**Al termine delle operazioni, la commissione provvede a inviare il presente verbale all'ufficio per i provvedimenti di competenza;** a tal fine si trasmette al seguente indirizzo e-mail [ufficio.concorsidocenti@unimore.it](mailto:ufficio.concorsidocenti@unimore.it)

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 10,00 e la Commissione viene riconvocata dal Presidente in data 25/09/2024 alle ore 9,00, successivamente all'avvenuta pubblicazione da parte degli uffici competenti dei criteri di valutazione fissati dalla commissione.

IL PRESIDENTE

Prof. Maurizio Merico

I COMPONENTI

Prof. Emiliano Grimaldi

Prof.ssa Anna Fausta Scardigno (con funzioni anche di segretario verbalizzante)

## ALLEGATO 2

**VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI REGGIO-EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI, BANDITA CON DECRETO REP. N. 378/2024, PROT. N. 0111585 - DEL 29/04/2024**

### Criteria di valutazione

La commissione giudicatrice decide di utilizzare un totale di 100 punti di cui 40 per la valutazione dei titoli e 60 punti da assegnare alle pubblicazioni secondo i criteri riportati di seguito:

La commissione decide che verranno valutati soli i titoli e le pubblicazioni coerenti con il profilo SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI per il quale è stato bandito il concorso.

La Commissione pertanto effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

	<b>Punti</b>
<b>a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero;</b>	<b>max punti 5</b>
- Attinente punti 5 - Parzialmente Attinente punti 3 - Non Attinente punti 0	
<b>b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;</b>	<b>max punti 8</b>
- punti 1 per ogni corso o modulo didattico (di almeno 3 CFU) tenuto in Italia, di cui sia possibile accertare la titolarità - punti 1,5 per ogni corso o modulo didattico (di almeno 3 CFU) tenuto all'estero, di cui sia possibile accertare la titolarità	
<b>c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;</b>	<b>max punti 5</b>
- punti 1 per ogni trimestre post-doc svolto presso istituti italiani - punti 2 per ogni trimestre post-doc svolto presso istituti stranieri	
<b>d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;</b>	<b>max punti 10</b>
- punti 2 per organizzazione, direzione e coordinamento di progetti e/o gruppi di ricerca internazionali; - punti 1,5 per partecipazione agli stessi; - punti 1,5 per organizzazione, direzione e coordinamento di progetti e/o gruppi di ricerca nazionali; - punti 1 per partecipazione agli stessi.	
<b>e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;</b>	<b>max punti 8</b>
- punti 1 per ogni partecipazione a ogni congresso e convegno internazionale come relatore;	

- punti 0,5 per ogni partecipazione a ogni congresso e convegno nazionale come relatore;	
<b>f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;</b>	<b>max punti 4</b>
- punti 2 per ogni premio o riconoscimento internazionale per attività di ricerca - punti 1 per ogni premio o riconoscimento nazionale per attività di ricerca	

La valutazione di ciascun titolo indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Nella valutazione della produzione scientifica, la commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa prendendo in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

a. originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; (PER OGNI PUBBLICAZIONE MAX PUNTI 2,5)

b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; (PER OGNI PUBBLICAZIONE MAX PUNTI 1)

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica. (PER OGNI PUBBLICAZIONE MAX PUNTI 1)

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. (PER OGNI PUBBLICAZIONE MAX PUNTI 0,5)

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione ed in particolare la possibilità di individuare l'apporto dei singoli coautori delle pubblicazioni presentate dai candidati e che risultino svolte in collaborazione con terzi occorre individuare dei criteri atti ad accertare l'enucleabilità dell'apporto dei singoli candidati, indicando i parametri logici seguiti per valutare l'autonomia di detto apporto e a tal proposito stabilisce per quanto riguarda i lavori in collaborazione con terzi, relativi all'apporto del singolo candidato:

- a) la coerenza con il resto dell'attività scientifica;
- b) l'ordine dei nomi: guida, estensore, coordinatore;
- c) la notorietà di cui gode il candidato nel mondo accademico nella materia specifica.

La commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La Commissione, ritenendo che nel settore scientifico disciplinare relativo alla procedura in oggetto non si faccia ricorso agli indicatori di impatto, decide di non ricorrere all'utilizzo dei predetti indici.

La commissione stabilisce che ciascun candidato ha a disposizione 30 minuti per illustrare alla commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione e per l'accertamento, ove previsto, della conoscenza della lingua straniera.

Per quanto riguarda la pubblica discussione dei titoli, la Commissione stabilisce i seguenti criteri e modalità di valutazione:

1. padronanza e grado di aggiornamento, dimostrati dal candidato, attraverso i titoli presentati, in riferimento alle tematiche di ricerca afferenti al settore scientifico-disciplinare;
2. chiarezza e sinteticità dell'esposizione.

**VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI REGGIO-EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI, BANDITA CON DECRETO REP. N. 378/2024, PROT. N. 0111585 - DEL 29/04/2024**

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'**

Il sottoscritto Emiliano Grimaldi Prof. presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II nato a Napoli il 06/11/1975 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R REP. n. 712/2024 prot. 195319 del 15/07/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

**dichiara:**

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

*NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata*

In fede,

18/09/2024

prof. Emiliano Grimaldi presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II

(FIRMA)

---

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

## **NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ**

### **R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile**

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

### **D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari**

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

### **ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione**

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

### **Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39**

"...Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

### **ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici**

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice

di procedura civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricsuzione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

**VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI REGGIO-EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI, BANDITA CON DECRETO REP. N. 378/2024, PROT. N. 0111585 - DEL 29/04/2024**

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'**

Il sottoscritto Maurizio Merico Prof. presso l'Università degli Studi di Salerno nato a Maglie (Le) il 28/01/1974 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con REP. n. 712/2024 prot. 195319 del 15/07/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

**dichiara:**

- Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

- Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

*NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata*

In fede, 18/09/2024

prof Maurizio Merico, presso l'Università degli Studi di Salerno

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

## **NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ**

### **R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile**

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

### **D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari**

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

### **ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione**

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

### **Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39**

"...Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

### **ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici**

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice

di procedura civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e riconsunzione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

**VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI REGGIO-EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI, BANDITA CON DECRETO REP. N. 378/2024, PROT. N. 0111585 - DEL 29/04/2024**

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'**

La sottoscritta, Anna Fausta Scardigno, Prof.ssa presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nata a Molfetta il 26/07/1975, nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con REP. n. 712/2024 prot. 195319 del 15/07/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

**dichiara:**

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

*NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata*

In fede,  
Bari, 18/09/2024

prof.ssa Anna Fausta Scardigno presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

(FIRMA)

\_\_\_\_\_  
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

## **NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ**

### **R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile**

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

### **D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari**

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

### **ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione**

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

### **Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39**

"...Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

### **ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici**

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice

di procedura civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e riconsunzione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

**VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI REGGIO-EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI, BANDITA CON DECRETO REP. N. 378/2024, PROT. N. 0111585 - DEL 29/04/2024**

Il giorno 25 settembre 2024, alle ore 8,30, in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con decreto REP. n. 712/2024 prot. 195319 del 15/07/2024 nelle persone di:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| - Prof. Emiliano Grimaldi     | Ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi (GSPS-06/A, già SPS/08) presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"; |
| - Prof. Maurizio Merico       | Ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi (GSPS-06/A, già SPS/08) presso l'Università degli Studi di Salerno;              |
| - Prof. Anna Fausta Scardigno | Associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi (GSPS-06/A, già SPS/08) presso l'Università degli Studi di Bari "A. Moro"        |

In apertura di seduta la Commissione prende visione dell'elenco dei candidati (*allegato n. 1 al verbale*) e delle relative domande rese disponibili sulla piattaforma informatica PICA dal competente ufficio dell'Amministrazione universitaria.

**Ciascun commissario dichiara che tra essi ed i candidati non sussistono casi d'incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c..**

**Ciascun commissario dichiara, inoltre, di non avere altri motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, come da dichiarazione (*allegato n. 2 al verbale*).**

La commissione prende atto del fatto che **il numero dei candidati è pari o inferiore a sei** e dichiara pertanto gli stessi tutti ammessi a sostenere la discussione dei titoli come previsto dal regolamento e dal bando prima citati.

I candidati:

- ANZIVINO Monia;
- CAVALETTO Giulia Maria;
- MESA Diego

saranno convocati per la discussione dei titoli e della produzione scientifica che può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico il giorno 23 ottobre 2024 alle ore 10 in modalità telematica al seguente link:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_ZDhlZWE00DUtNmZlNi000TY2LWI3N2UtMjM3ZTQ1YTE5NjJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c30767db-3dda-4dd4-8a4d-097d22cb99d3%22%2c%22Oid%22%3a%22bf0e6eaf-99d9-4935-a501-2966bf67e5eb%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhlZWE00DUtNmZlNi000TY2LWI3N2UtMjM3ZTQ1YTE5NjJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c30767db-3dda-4dd4-8a4d-097d22cb99d3%22%2c%22Oid%22%3a%22bf0e6eaf-99d9-4935-a501-2966bf67e5eb%22%7d)

Al termine delle operazioni la commissione provvede a inviare il presente verbale all'ufficio per i provvedimenti di competenza; a tal fine si trasmette al seguente indirizzo e-mail: ufficio.concorsidocenti@unimore.it

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 9,45 e la Commissione viene riconvocata dal Presidente in data 23 ottobre 2024 alle ore 8,30.

**IL PRESIDENTE**

Prof. Maurizio Merico

**I COMPONENTI**

Prof. Emiliano Grimaldi

Prof.ssa Anna Fausta Scardigno (con funzioni anche di segretario verbalizzante)

**Allegato 1 (al verbale 2) - Elenco candidati**

<b>ID</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>
1749027	ANZIVINO	Monia
1722106	CAVALETTO	Giulia Maria
1736732	MESA	Diego

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

**Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato**

**DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE - SEDE DI REGGIO EMILIA**

**per il Settore Scientifico disciplinare: SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI -  
Settore concorsuale 14/C2 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI**

**(DECRETO REP. N. 378/2024, PROT. N. 0111585 - DEL 29/04/2024)**

*NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata*

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'**

Il sottoscritto Prof. Emiliano Grimaldi presso l'Università degli Studi nato a Napoli il 06/11/1975 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con Decreto REP. N. 378/2024, PROT. N. 0111585 - del 29/04/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

**dichiara:**

- X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del sottoscritto con alcuno dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;
- X In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:
- X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;
- X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;
- X Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;
- X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;
- X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito.

In fede,

25 Settembre 2024

Prof. Emiliano Grimaldi presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II

(FIRMA)

---

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

## **NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ**

**R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile**

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

**D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari**

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

### **Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39**

“...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche”, «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari”. La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita

tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale»

Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati».

**ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici***

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

**Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato**

**DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE - SEDE DI REGGIO EMILIA**

**per il Settore Scientifico disciplinare: SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI -  
Settore concorsuale 14/C2 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI**

**(DECRETO REP. N. 378/2024, PROT. N. 0111585 - DEL 29/04/2024)**

*NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata*

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'**

Il sottoscritto Prof. **Maurizio Merico** presso l'**Università degli Studi Salerno** nato a Maglie (Lecce) il 28/01/1974 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. REP. n. 712/2024 prot. 195319 del 15/07/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura


**dichiara:**

- Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;
- In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:
- Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;
- Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;
- Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;
- Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;
- Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito.

In fede, 25/09/2024

prof. Maurizio Merico                      presso l'Università degli Studi di Salerno

(FIRMA)



Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

## **NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ**

**R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile**

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

**D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari**

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

### **Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39**

"...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche", «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita

tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale»

Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati».

**ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici***

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

**Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato**

**DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE - SEDE DI REGGIO EMILIA**

**per il Settore Scientifico disciplinare: SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI -  
Settore concorsuale 14/C2 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI**

**(DECRETO REP. N. 378/2024, PROT. N. 0111585 - DEL 29/04/2024)**

*NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata*

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'**

La sottoscritta, Prof.ssa Anna Fausta Scardigno, presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nata a Molfetta il 26/07/1975, nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con DECRETO REP. N. 378/2024, PROT. N. 0111585 del 29/04/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

**dichiara:**

- X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;
- X In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:
- X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;
- X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;
- X Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;
- X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;
- X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito.

In fede,  
Bari, 25 Settembre 2024

Prof.ssa Anna Fausta Scardigno presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

(FIRMA)

---

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

## **NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ**

**R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile**

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

**D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari**

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

### **Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39**

"...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche", «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita

tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale»

Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati».

**ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici***



Terminata la discussione la Commissione provvederà a formulare la valutazione sui titoli e sulle pubblicazioni di ciascun candidato attribuendo un punteggio sulla base dei criteri definiti in occasione della prima seduta e che vengono prodotte in allegato alla seduta medesima.

Al termine della valutazione la commissione riesamina i punteggi assegnati ai titoli e alle singole pubblicazioni durante la discussione, la valutazione sulla prova orale di lingua e, dopo lunga, attenta e approfondita discussione, individua come idonea:

- la **dott.ssa Monia Anzivino** per le seguenti motivazioni: la candidata presenta un profilo scientifico, in termini di attività di ricerca, didattica e pubblicazioni, di buona qualità e coerente con il profilo richiesto, unitamente a una consolidata competenza metodologica.

Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento il verbale con i giudizi formulati.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 13,30.

IL PRESIDENTE

Prof. Maurizio Merico

I COMPONENTI

Prof. Emiliano Grimaldi

Prof.ssa Anna Fausta Scardigno (con funzioni anche di segretario verbalizzante)



<p>c) documentata attività di formazione o di ricerca post-doc presso qualificati istituti italiani o stranieri (max punti 5)</p> <p><i>- punti 1 per ogni trimestre svolto presso istituti italiani</i>  <i>- punti 2 per ogni trimestre svolto presso istituti stranieri</i></p>	
<p>- 20 mesi di attività di ricerca svoltasi presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Pavia, nel periodo dal 01 novembre 2017 – 30 giugno 2019: punti 5;</p> <p>* per quanto valutate positivamente, le altre attività non vengono indicate in quanto la candidata ha raggiunto il limite massimo del punteggio attribuibile sulla base del presente criterio.</p>	<b>Punti 5</b>

<p>f) organizzazione, direzione e coordinamento di progetti e/o gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi (max punti 10)</p> <p><i>- punti 2 per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca internazionali;</i>  <i>- punti 1,5 per partecipazione agli stessi;</i>  <i>- punti 1,5 per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali;</i>  <i>- punti 1 per partecipazione agli stessi.</i></p>	
<p>- partecipazione al gruppo di ricerca internazionale “Digital Resistance” nell’ambito del programma “DISCO – Democratic and Inclusive School Culture in Operation”: punti 1,5</p> <p>- partecipazione al gruppo di ricerca del progetto “Gendering Academia – Understanding gender practices in University” nell’ambito del programma PRIN - 2017: punti 1</p> <p>- partecipazione al gruppo di ricerca del progetto “Mapping youth futures” nell’ambito del programma PRIN - 2017: punti 1</p> <p>- partecipazione al gruppo di ricerca del progetto “Vecchi e nuovi modi di regolare il lavoro nelle piccole imprese in Italia e in Europa - RegSMEs” nell’ambito del programma PRIN - 2010-2011: punti 1</p> <p>- partecipazione al gruppo di ricerca del progetto “Università, innovazione ed economie regionali” nell’ambito del programma PRIN-2010-2011: punti 1</p> <p>- partecipazione al gruppo di ricerca del progetto “Indagine Isfol sui percorsi di formazione professionale iniziale: inclusione e occupabilità dei giovani”: punti 1</p> <p>- partecipazione al gruppo di ricerca del progetto “Indagine Isfol sugli esiti formativi e occupazionali dei giovani qualificati nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale”: punti 1</p> <p>- partecipazione al gruppo di ricerca del progetto “Terza Indagine Nazionale sugli Insegnanti Italiani”: punti 1</p> <p>- partecipazione al gruppo di ricerca del progetto “Indagine nazionale sui dirigenti scolastici”: punti 1</p>	<b>Punti 9,5</b>

<p>e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (max punti 8)</p> <p><i>- punti 1 per ogni partecipazione a ogni congresso e convegno internazionale come relatore;</i>  <i>- punti 0,5 per ogni partecipazione a ogni congresso e convegno nazionale come relatore;</i></p>	
<p>- relatore al congresso internazionale, presso l’Università di Cagliari, dal titolo “Third International Conference of Scuola Democratica - Education and/for social justice” nel 2024: punti 1;</p> <p>- relatore al congresso internazionale, presso la University of Vienna., dal titolo “CHER 35th Annual Conference, Higher education institutions as change agents in society: Perspectives on adaptation and impact” nel 2023: punti 1;</p> <p>- relatore al congresso internazionale, presso la University of Lausanne, dal titolo “Symposium on the internationalization of research careers and its implications for equality policies at national levels” nel 2022: punti 1;</p>	<b>Punti 8</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- relatore a convegno nazionale, presso l'Università di Sassari, dal titolo "Dentro l'eccellenza. Merito, opportunità e disuguaglianze di genere. Ricordando Elisabetta Addis" nel 2024: punti 0,5;</li> <li>- relatore a convegno nazionale, presso l'Università di Palermo, dal titolo "Il sistema universitario italiano: adattamenti variabili e pratiche ricorrenti" nel 2024: punti 0,5;</li> <li>- relatore a convegno nazionale, presso l'Università di Torino, dal titolo "Beyond Genders. Intersezionalità tra teoria e pratiche. Sguardi interdisciplinari" nel 2023: punti 0,5;</li> <li>- relatore a convegno nazionale, presso l'Università di Messina, dal titolo "Conferenza di Mid-term AIS-Vita Quotidiana: Ri-generazioni di senso comune e interdipendenze globali. Sfide per l'immaginazione sociologica" nel 2023: punti 0,5;</li> <li>- relatore a convegno nazionale, presso l'Università di Trento., dal titolo "Gender R-Evolution. immaginare l'inevitabile, sovvertire l'impossibile"" nel 2022: punti 0,5;</li> <li>- relatore su invito a convegno nazionale, presso l'Università di Bologna, dal titolo "Conferenza SISEC 2022: Il lavoro in transizione. Tecnologia, politiche ed ecologia del lavoro nel XXI secolo" nel 2022: punti 0,5;</li> <li>- relatore su invito a convegno nazionale, presso il Politecnico di Milano, dal titolo "SMART Academia: Valutazione, lavoro, benessere ed equità nell'università che cambia" nel 2020: punti 0,5;</li> <li>- relatore su invito a convegno nazionale, presso l'Università di Pavia, dal titolo "Conferenza di Mid Term AIS-Vita Quotidiana: Verso un nuovo senso comune? Trasformazioni, rotture e riconfigurazioni nella vita quotidiana" nel 2020: punti 0,5;</li> <li>- relatore su invito a convegno nazionale, presso l'Università Federico II di Napoli, dal titolo "SISEC 2019: Sviluppo e disuguaglianze. A Sud del Nord e a Nord del Sud" nel 2019: punti 0,5;</li> <li>- relatore su invito a convegno nazionale, presso l'Università degli Studi di Milano, dal titolo "Conferenza Annuale dell'Associazione Italiana di Comunicazione Politica (COMPOL)" nel 2013: punti 0,5.</li> </ul> <p><small>* per quanto valutate positivamente, le altre attività non vengono indicate in quanto la candidata ha raggiunto il limite massimo del punteggio attribuibile sulla base del presente criterio.</small></p>	
--	--

<p>i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (max punti 4)</p> <p><i>- punti 2 per ogni premio o riconoscimento internazionale per attività di ricerca</i>  <i>- punti 1 per ogni premio o riconoscimento nazionale per attività di ricerca</i></p> <p>-----</p>	
	<b>Punti 0</b>

<b>TOTALE</b>	<b>PUNTI 35,5</b>
---------------	-------------------

## Punteggio assegnato alle pubblicazioni presentate:

- 1) Anzivino, M., Rostan, M. (2017), *University Student Participation in Out-of-Class Activities: Consequences for Study Career and Academic Achievement*, in Deem, R., Eggins, H. (eds) *The University as a Critical Institution?*, Rotterdam, Sense Publishers, pp. 185-216, ISBN 978-94-6351-114-8.
- 2) Anzivino, M., Vaira, M. (2024 - forthcoming), *Tenure track in Italy: implementation, goals, intended and unintended effects*, in Siekkinen, T., Pekkola, E., (eds.), *Tenure Tracks in European Universities: Managing Careers in Academia*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing (accettato dopo revisione).
- 3) Anzivino, M., Dordoni, A. (2022), *La produttività scientifica nell'accademia italiana in una prospettiva di genere*, "Sociologia del Lavoro", vol. 162, n. 1, ISSN 0392-5048.
- 4) Anzivino, M. (2021), *Is public engagement gendered? An analytical proposal using some evidence from Italy*, "Public Understanding of Science", vol.30, n.7, pp. 827-840, ISSN 0963-6625.
- 5) Anzivino, M., Ceravolo, F.A., Rostan, M. (2021), *The two dimensions of Italian academics' public engagement*, "Higher Education", vol. 82, n. 1, pp. 107-125, ISSN 0018-1560.
- 6) Anzivino, M., Ceravolo, F.A., Rostan, M. (2020), *La rivincita della scienza sul senso comune? Gli orientamenti di fiducia degli italiani all'inizio dell'emergenza Covid-19*, "Sociologia Italiana", n.16, pp. 121-139, ISSN 2281-2652.
- 7) Anzivino, M. (2019), *Lo scienziato civico: una tipologia*, "Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali", vol. 9, n. 18, pp. 49-64, e-ISSN: 2239-1118.
- 8) Anzivino, M., Ceravolo, F.A., Rostan, M. (2018), *Il Public Engagement degli accademici italiani un'opportunità di rapporto tra università e territorio*, "Stato e mercato", 114, n. 3, pp. 547-581, ISSN 0392-9701.
- 9) Anzivino, M., Cannito, M., Piga, M.L. (2023), *Pratiche di genere nella costruzione del merito e dell'eccellenza nell'accademia italiana*, in Naldini, M., Poggio, B. (a cura di), *Genere e accademia. Carriere, culture e politiche*, Bologna, Il Mulino, pp. 201- 224, ISBN 978-88-15-38682-3.
- 10) Poggio, B., Anzivino, M. (2024), *Gender, Power and Politics in the Academy*, in Oxford Bibliographies in Education, Ed. Susan Faircloth. New York: Oxford University Press, ISBN 978-01-9975-6810.
- 11) Anzivino, M. (2015), *I giovani tra impegno politico e sociale*, in Buzzi, C., Bazzanella, A. (a cura di), *Lecture e strumenti per ideare e implementare politiche giovanili*, pp. 118-131, Milano, TSM Franco Angeli, ISBN 978-88-91-71252-3.
- 12) Anzivino, M. (2010), *Il libro di testo*, in Cavalli, A., Argentin, G. (a cura di), *La condizione degli insegnanti italiani*, Bologna, Il Mulino, pp. 181-192, ISBN 978-88-15-13715-9.

Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione

Pubblicazione n.	A (PER OGNI PUBBLICAZIONE MAX PUNTI 2,5)	B (PER OGNI PUBBLICAZIONE MAX PUNTI 1)	C (PER OGNI PUBBLICAZIONE MAX PUNTI 1)	D (PER OGNI PUBBLICAZIONE MAX PUNTI 0,5)	Totale (A+ B + C + D)
1	2,0	0,8	1,0	0,4	4,2
2	1,5	0,8	1,0	0,4	3,7
3	1,5	0,8	0,8	0,3	3,4
4	2,5	0,8	1,0	0,5	4,8
5	2,5	0,8	1,0	0,3	4,6
6	2,0	0,8	0,8	0,3	3,9
7	2,0	0,6	0,8	0,5	3,9
8	2,5	0,8	0,8	0,3	4,4
9	2,0	0,8	0,6	0,3	3,7
10	2,5	0,8	1,0	0,4	4,7
11	2,0	1,0	0,6	0,5	4,1
12	1,5	1,0	0,6	0,5	3,6
<b>Totale</b>					<b>49</b>

### Legenda

- a. originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; (PER OGNI PUBBLICAZIONE MAX PUNTI 2,5)
- b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; (PER OGNI PUBBLICAZIONE MAX PUNTI 1)
- c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica. (PER OGNI PUBBLICAZIONE MAX PUNTI 1)
- d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. (PER OGNI PUBBLICAZIONE MAX PUNTI 0,5)

## **Relazione collegiale sulla discussione e sulla prova diretta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera:**

La candidata dott.ssa **Monia Anzivino** ha presentato in modo chiaro e argomentato il proprio profilo scientifico e professionale, chiarendo con consapevolezza le scelte che ne hanno guidato il percorso: ha dedicato specifica attenzione alle esperienze maturate nell'ambito di progetti di ricerca attinenti la sociologia dell'educazione, l'higher education, la condizione giovanile e il public engagement delle università.

Ha, quindi, discusso i titoli presentati e le pubblicazioni sottoposte a valutazione. La discussione dei titoli evidenzia un più che sufficiente impegno in attività didattiche presso università italiane; una estesa e continuativa attività di ricerca presso istituti di rilievo nazionale; una partecipazione continuativa in gruppi di ricerca, anche per lo svolgimento di progetti finanziati con bandi competitivi; un impegno continuativo, per quanto non particolarmente intenso, come relatrice (anche con interventi a più voci) a congressi e convegni nazionali e internazionali.

Su questa base, interagendo in modo costruttivo e competente con i componenti della Commissione, la candidata ha poi illustrato le esperienze di ricerca e di analisi dati sui temi indicati nel bando, evidenziando una spiccata competenza metodologica.

Al termine, la candidata ha letto e tradotto un estratto del report "*Learning losses*", mostrando una buona e adeguata padronanza della lingua inglese, sia nella lettura che nella traduzione del testo sottoposto.

Sulla base di quanto indicato sin qui, la commissione esprime quindi un giudizio pienamente positivo.

## **Giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum, al punteggio attribuito ai titoli e alle pubblicazioni e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal bando**

La candidata dott.ssa **Monia Anzivino** presenta una buona preparazione in tematiche inerenti al ssd SPS/08; la produzione scientifica è continuativa e diversificata e complessivamente molto buona, sia rispetto alla collocazione editoriale che alla congruità con gli ambiti di ricerca dell'area disciplinare.

I titoli presentati evidenziano una buona attitudine alla ricerca e competenza metodologica maturata in diversi contesti scientifici e professionali.

L'attività didattica è stata svolta in modo abbastanza continuativo e coerentemente con il ssd SPS/08 e affini.

La prova orale inoltre ha mostrato una specifica congruenza delle esperienze di ricerca della candidata rispetto ai temi della condizione giovanile, della povertà educativa, della transizione digitale, con particolare riferimento a indagini quantitative e qualitative condotte per diversi istituti di ricerca nazionali e nell'ambito di progetti di rilievo anzitutto nazionale.

Valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale, la commissione esprime il seguente giudizio: IDONEA



punteggio attribuito a ciascuna delle pubblicazioni:

Pubblicazione n.	Totale (A+ B + C + D)
1	4,2
2	3,7
3	3,4
4	4,8
5	4,6
6	3,9
7	3,9
8	4,4
9	3,7
10	4,7
11	4,1
12	3,6
<b>Totale</b>	<b>49</b>

vista

la relazione collegiale sulla discussione e sulla prova diretta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, che viene di seguito riportata per ciascun candidato ammesso alla discussione:

candidato 1: **Monia Anzivino**

La candidata ha presentato in modo chiaro e argomentato il proprio profilo scientifico e professionale, chiarendo con consapevolezza le scelte che ne hanno guidato il percorso: ha dedicato specifica attenzione alle esperienze maturate nell'ambito di progetti di ricerca attinenti la sociologia dell'educazione, l'higher education, la condizione giovanile e il public engagement delle università.

Ha, quindi, discusso i titoli presentati e le pubblicazioni sottoposte a valutazione. La discussione dei titoli evidenzia un più che sufficiente impegno in attività didattiche presso università italiane; una estesa e continuativa attività di ricerca presso istituti di rilievo nazionale; una partecipazione continuativa in gruppi di ricerca, anche per lo svolgimento di progetti finanziati con bandi competitivi; un impegno continuativo, per quanto non particolarmente intenso, come relatrice (anche con interventi a più voci) a congressi e convegni nazionali e internazionali.

Su questa base, interagendo in modo costruttivo e competente con i componenti della Commissione, la candidata ha poi illustrato le esperienze di ricerca e di analisi dati sui temi indicati nel bando, evidenziando una spiccata competenza metodologica.

Al termine, la candidata ha letto e tradotto un estratto del report "*Learning losses*", mostrando una buona e adeguata padronanza della lingua inglese, sia nella lettura che nella traduzione del testo sottoposto.

Sulla base di quanto indicato sin qui, la commissione esprime quindi un giudizio pienamente positivo.

visto

il giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum, al punteggio attribuito ai titoli e alle pubblicazioni e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal bando che viene di seguito riportato per ciascun candidato ammesso:

candidato 1: **Monia Anzivino**

La candidata presenta una buona preparazione in tematiche inerenti al ssd SPS/08; la produzione scientifica è continuativa e diversificata e complessivamente molto buona, sia rispetto alla collocazione editoriale che alla congruità con gli ambiti di ricerca dell'area disciplinare.

I titoli presentati evidenziano una buona attitudine alla ricerca e competenza metodologica maturata in diversi contesti scientifici e professionali.

L'attività didattica è stata svolta in modo abbastanza continuativo e coerentemente con il ssd SPS/08 e affini.

La prova orale inoltre ha mostrato una specifica congruenza delle esperienze di ricerca della candidata rispetto ai temi della condizione giovanile, della povertà educativa, della transizione digitale, con particolare riferimento a indagini quantitative e qualitative condotte per diversi istituti di ricerca nazionali e nell'ambito di progetti di rilievo anzitutto nazionale.

ha dichiarato idonea:

- *la dott.ssa* **Monia Anzivino**.

23 ottobre 2024

IL PRESIDENTE

Prof. Maurizio Merico

I COMPONENTI

Prof. Emiliano Grimaldi

Prof.ssa Anna Fausta Scardigno (con funzioni anche di segretario verbalizzante)